

**Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri**

«La violenza di genere»

Bergamo, 27 novembre 2021

**Mar. Magg. Vladimiro Tasso
Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo
Reparto Operativo - Nucleo Investigativo**

Agenda

La Rete Nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere

Le definizioni e le forme di violenza

La normativa e gli strumenti di contrasto

Modalità di richiesta di aiuto

La Rete Nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere

- Dall'anno 2014 l'Arma dei Carabinieri si avvale della "Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere", strutturata su ufficiali di Polizia Giudiziaria – Marescialli e Brigadieri - inseriti nell'ambito delle articolazioni investigative territoriali e formati con specifici corsi presso l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative di Velletri (Roma).
- Formazione di un referente a livello Comando Provinciale
- Riferimenti a livello Comando Compagnia e Comando Stazione
- Rapporti con le reti interistituzionali antiviolenza

Le definizioni e le forme di violenza

Definizioni

«Ogni forma di abuso di potere e controllo che si può manifestare come sopruso psicologico, fisico, economico, violenza assistita, etc.»

CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E QUELLA DOMESTICA (ISTANBUL, 11 MAGGIO 2011)

ART. 3

.... CON L'ESPRESSIONE "VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE" SI INTENDE DESIGNARE UNA **VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI** E UNA FORMA DI **DISCRIMINAZIONE** CONTRO LE DONNE, COMPRENDENTE TUTTI GLI **ATTI DI VIOLENZA** FONDATI SUL **GENERE** CHE PROVOCANO O SONO SUSCETTIBILI DI PROVOCARE **DANNI O SOFFERENZE DI NATURA FISICA, SESSUALE, PSICOLOGICA O ECONOMICA**, COMPRESSE LE MINACCE DI COMPIERE TALI ATTI, LA COERCIZIONE O LA PRIVAZIONE ARBITRARIA DELLA LIBERTÀ, SIA NELLA VITA PUBBLICA, CHE NELLA VITA PRIVATA

Definizioni

L'espressione violenza domestica designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'**interno** della **famiglia** o del **nucleo familiare** o tra attuali o precedenti **coniugi** o **partner**, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza della vittima.

«La violenza si definisce di genere quando è rivolta verso il genere opposto
(*quello maschile su quello femminile*)»

È la violenza più diffusa, meno riconosciuta e che arreca maggiori danni alla salute, in termini fisici e psichici, perché tende ad inserirsi nelle pratiche abituali delle donne (*orientate a tollerare, comprendere, gestire e controllare*) ed a cronicizzarsi.

Le forme di violenza

- ✓ psicologica e fisica
 - ✓ economica
 - ✓ Sessuale
 - ✓ stalking
- } *VIOLENZA DOMESTICA*
- ✓ molestie/ricatti sessuali (in luoghi pubblici e sul posto di lavoro)
 - ✓ matrimoni coatti, prostituzione forzata, vittime di tratta
 - ✓ mobbing
 - ✓ violenze più eclatanti (mutilazioni genitali, uso dell'acido per sfigurare, stupro di guerra ed etnico)
 - ✓ femminicidio (in alcuni Paesi l'aborto selettivo)

La violenza psicologica e fisica



abusi diretti all'umiliazione, mortificazione, mancanza di rispetto e offesa della dignità

ogni forma di violenza contro il corpo o la proprietà

la violenza psicologica è in genere la prima a manifestarsi ed è il preludio a quella fisica

È la forma più sottile, perversa e insidiosa di abuso, poiché è volta a esercitare il controllo sull'altro. Nelle sue forme più gravi è un tentativo di distruzione psicologica, in quelle meno evidenti è un modo per sottolineare l'inferiorità, ledere l'integrità fino a far perdere la coscienza del proprio valore....

Consiste nella minaccia di essere colpita fisicamente: spinta, afferrata o strattonata, colpita con un oggetto, schiaffeggiata, presa a calci, a pugni o a morsi, tentativo di strangolamento, di soffocamento, l'ustione, la minaccia con armi, etc...

La violenza economica

**ogni forma di controllo
sull'autonomia economica**

- la donna è obbligata a permanere in posizione economica totalmente dipendente dall'uomo, sottraendole l'accesso al denaro, sabotandole il lavoro o impedendole opportunità educative, etc...
- la pressione economica viene esercitata in modi diversi ma in ogni caso costringe la donna a vivere in una situazione di dipendenza economica tale da non poter soddisfare i bisogni di sussistenza propri o dei figli
- E' di recentissima introduzione il "reddito di libertà" destinato alle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà. Si tratta di un fondo istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza attraverso l'indipendenza economica. Prevede il versamento di €400 mensili per max 12 mesi. Per la Lombardia assegnati poco meno di 500.000 €. Prime richieste da metà novembre 2021.

La violenza sessuale

il coinvolgimento in attività sessuali di una persona non in grado di scegliere perché:

- ✓ sottoposta a costrizione fisica o psicologica
- ✓ non consapevole delle proprie azioni

Si esplica dalle forme più lievi a quelle più gravi:

copre uno spettro assai ampio che va dalla molestia allo sfruttamento, passando per lo stupro anche da parte del coniuge ...

è un modo per dominare l'altro, non ha niente a che vedere con l'espressione di un desiderio sessuale ...

Lo stalking*

relazione patologica in cui un individuo (*lo stalker*) mette in atto un comportamento assillante, intrusivo ed indesiderato di approccio, intimidazione e controllo verso una persona (*la vittima*), tale da generarle una condizione di paura che ne compromette la salute psichica, fisica e sociale”.

Si esplica dalle forme più lievi a quelle più gravi:

Una vera e propria persecuzione che si protrae nel tempo e si compone di una serie di condotte reiterate indesiderate tali da generare un grave stato di ansia e paura, costringendo la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita ...

* Il termine «stalking» deriva dal linguaggio gergale anglosassone e letteralmente significa “fare la posta”

Il femminicidio

L'espressione **femminicidio*** va limitata ai casi di uccisione della donna in quanto tale, ossia alla commissione di un atto criminale estremo il cui movente sia caratterizzato dalla volontà del reo di affermare la propria supremazia** sulla vittima, considerata inferiore poiché femmina.

* *In Italia non è stata ancora elaborata una definizione normativa o giurisprudenziale.*

** *modello di rapporto maschio-femmina declinato secondo i canoni di supremazia-sottomissione*

- ✓ Il termine non andrebbe utilizzato se una donna viene uccisa in modo casuale (*ad es. una rapina*), mentre è correttamente riferibile ai casi in cui si nota un accanimento su di essa, in quanto appartenente al genere femminile (*ad es. l'uccisione a seguito di aggressione sessuale; una moglie, una fidanzata, una ex compagna, con le motivazioni predominanti di gelosia e possesso; una figlia, per ristabilire l'onore perduto del maschio in seguito a un comportamento giudicato riprovevole*)
- ✓ È un problema di dimensioni universali basato sul pregiudizio della superiorità dell'uomo rispetto alla donna, ed è un fenomeno trasversale a culture e società diverse tra loro;
- ✓ Non è correlabile al censo, all'età e alla posizione socio-culturale dell'aggressore.

La normativa e gli strumenti di contrasto

STRUMENTI PENALI

Nuovi reati previsti dalla L.69/2019 del
19.07.2019, entrata in vigore il 09.08.2019

«Codice Rosso»

Art. 558 bis c.p.

Reato di costrizione o induzione al
matrimonio

Art. 583 quinquies c.p.

Delitto di deformazione dell'aspetto della
persona mediante lesioni permanenti al
viso

Art. 612 ter c.p.

Diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti (cd «revenge porn»)

art. 572 c.p.

Maltrattamenti contro
familiari e conviventi

art. 575 c.p.

Omicidio

art. 582 c.p.

Lesione personale

art. 609 bis c.p.

Violenza sessuale

art. 612 c.p.

Minaccia

art. 612 bis c.p.

Atti persecutori

Art. 572 c.p. **«Maltrattamenti contro familiari e conviventi ⁽¹⁾»**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni [c.p. 29, 31, 32] (2) .

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (3) .

[La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici] (4) .

Se dal fatto deriva una lesione personale grave [c.p. 583], si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato (5) .

(1) L'articolo che recitava: «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli» è stato così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 4, L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(2) Comma così modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

(3) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, lett. b), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

(4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1-bis, [D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 15 ottobre 2013, n. 119](#).

(5) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, lett. c), L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

Art. 612 bis c.p. ^(1, 2, 3)

«Atti persecutori»

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. (4)

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (5)

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. (6)

(1) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Vedi, anche, gli articoli 8, 11 e 12 dello stesso decreto.

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 11-11 giugno 2014, n. 172 (Gazz. Uff. 18 giugno 2014, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.

(4) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 1-bis, D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94, e, successivamente, dall'art. 9, comma 3, L. 19 luglio 2019, n. 69, a decorrere dal 9 agosto 2019.

(5) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(6) Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Modalità di richiesta di aiuto



- ▶ Chiamata al numero unico di emergenza 112.
- ▶ Presentazione della vittima presso qualsiasi Comando Arma, altre FF.PP. o la Procura della Repubblica.
- ▶ Richiesta di aiuto tramite altre realtà territoriali (*ospedali, medici, servizi sociali, istituti scolastici, ecc.*)

**Accenno a casi pratici,
Domande e conclusione**